

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**  
*SEZIONE IV CIVILE*

La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:  
dott. Emanuele Riviello Presidente  
dott. Ernesto Covini Consigliere  
dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. ...

promossa da:

C., Ms. e Mc., tutti sia in proprio che quali eredi di M.A.G., elettivamente domiciliati in Firenze presso lo studio dell'Avv. Gian Claudio Emeri, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabrizio Gioffredi e Massimo Salvadori del Foro di Prato come da procura in atti;

**PARTE APPELLANTE**

contro

P. *omissis*.

**PARTE APPELLATA**

avverso

la sentenza n. *omissis* emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata in data *omissis*;

**CONCLUSIONI**

trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:

**Per la parte appellante:** *“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, per le causali dedotte ed i motivi spiegati da parte appellante, in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, omissis, riformare integralmente la sentenza de qua, anche in punto di condanna alle spese e competenze di lite, ed accogliere le domande ed istanze tutte così come formulate dagli attori nel primo grado del giudizio e quindi: a) accertare e dichiarare che il sinistro occorso a M.A.G. di cui è causa è da ascrivere alla responsabilità aquiliana di P., ai sensi dell'art. 2051 c.c. quale ente proprietario della strada teatro del sinistro medesimo, e, in via concorrente o comunque subordinata, quale responsabile ex art. 2043 c.c.; b) accertare e dichiarare che le lesioni gravissime ed il successivo decesso di M.A.G. furono la conseguenza diretta del sinistro di cui è causa; c) in ogni caso condannare P., a risarcire agli attori: 1) nella loro qualità di eredi, per successione legittima di M.A.G., tutti i danni biologici, morali e non patrimoniali in genere da quest'ultimo subiti a causa del sinistro omissis; 2) jure proprio ed a ciascuno secondo i propri titoli e ragioni, quali prossimi congiunti, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della gravissima patologia prima e del decesso poi del congiunto M.A.G., patologia e conseguente decesso determinati dal sinistro omissis; danni tutti da accertarsi e liquidarsi, anche in via equitativa, ed a*

*seguito di eventuale nomina di C.T.U., secondo i criteri di giustizia, con rivalutazione ed interessi come per legge. Con vittoria di spese e competenze legali, comunque denominate, di entrambi i gradi del giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali. In ipotesi, in ogni caso, in accoglimento dell'autonomo motivo di appello in punto di condanna alle spese e competenze del primo grado del giudizio, dispone l'integrale compensazione. Con compensazione integrale anche delle spese e competenze del grado d'appello. In via istruttoria: per l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale nn.1) e 2), formulati nella memoria ex art. 183, co.6 n.2 c.p.c. non ammessi, con i testi ivi indicati; nonché, come richiesto all'udienza del 30.05.2017 innanzi al Tribunale di Pistoia e per i motivi ivi illustrati, per l'ammissione di supplemento di C.T.U. da affidarsi a consulente specialista in neurochirurgia o in subordine per la convocazione del C.T.U. a chiarimenti ed integrazione. Su tutti gli aspetti tecnici, con particolare riferimento alla ricostruzione della dinamica del sinistro, qualora l'Ecc.ma Corte adita dovesse ravvisarne anche solo l'opportunità, si chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio con ampio incarico al nominando consulente”.*

**Per la parte appellata:** *“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: -in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. - In subordine e nel merito: rigettare l'impugnazione ex adverso proposta perché infondata in fatto e diritto, per tutte le ragioni di cui in parte motiva, confermando la sentenza impugnata in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi anche del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria: P. si oppone alle istanze istruttorie che gli appellanti dovessero reiterare per i motivi già dedotti in atti e nello specifico, quanto alle prove testimoniali nonché al rinnovo e/o integrazione della CTU medica e alla convocazione del CTU a chiarimenti, per le ragioni di superfluità addotte in comparsa, e quanto alla Consulenza tecnico-ricostruttiva, anche per le ragioni di inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c.”.*

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, C., Ms. e Mc. convenivano P. davanti alla Corte di Appello di Firenze proponendo appello avverso la sentenza *omissis* del Tribunale di Pistoia, con la quale il predetto Tribunale aveva respinto la domanda di risarcimento danni avanzata in prime cure dagli stessi odierni appellanti in relazione al decesso del sig. M.A.G.. Quest'ultimo, in data 16.11.2008, mentre si trovava a percorrere via *omissis* in sella alla propria bicicletta, era rovinosamente caduto a terra riportando lesioni gravissimi, a causa dell'irregolarità del fondo stradale (un avvallamento ed un rialzamento presenti *in loco*). Tali lesioni, nonostante le cure e la lunga degenza in istituto specializzato, avevano infine provocato la morte dello stesso M.A.G., in data 4.10.2013.

Esponavano gli appellanti che la sentenza impugnata era ingiusta per avere il giudice di prime cure ritenuto non adeguatamente provato il nesso causale tra la caduta subita dal predetto M.A.G. e la malformazione stradale e per aver poi comunque ritenuto impossibile *“accertare se la caduta sia dipesa da mera accidentalità o insidia stradale ovvero sia stata la conseguenza di un episodio ictale”*.

A sostegno del gravame venivano quindi esposti i seguenti motivi:

1) *“In tema di questioni mediche-neurologiche. Motivi di appello: insufficiente, apparente e contraddittoria motivazione; erronea lettura da parte del Giudice di primo grado e del C.T.U. degli atti (in particolare della documentazione medica); violazione dei diritti di difesa e del principio del contraddittorio; argomentazioni da parte del Giudice di primo grado in materia altamente tecnica senza essersi avvalso preventivamente di consulenza d’ufficio idonea per specializzazione a fornire i necessari supporti di conoscenza e senza aver addotto specifiche conoscenze personali del Giudice in materia”*: contestandosi sia la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale di Pistoia (non emergendo elementi di sostegno all’ipotizzabilità di un ictus quale causa della causa), sia l’inquadramento giuridico della fattispecie (non trattandosi di elemento attinente al nesso causale ma, se mai, della configurabilità del caso fortuito, il cui relativo onere probatorio non incombeva sugli attori in prime cure), sia la decisione di non avvalersi di un CTU specializzato in materia (non potendo il giudicante disporre di conoscenze specifiche in materia)

2) *“Omessa motivazione dell’ordinanza del 28.06.2017 con cui si è rigettata l’istanza di integrazione delle indagini peritali. Nullità dell’ordinanza e della sentenza di primo grado”*: avendo il Giudice di primo grado respinto la richiesta di integrazione della consulenza tecnica (in ordine alla sussistenza o meno dell’ictus sopra menzionato) utilizzando una clausola di stile fondata sulla ritenuta esaustività della consulenza in atti e senza valutare i motivi addotti dagli attori a sostegno della richiesta stessa;

3) *“In tema di questioni inerenti la dinamica del sinistro. Motivi di appello: insufficiente e contraddittoria motivazione; erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di primo grado (in particolare dei verbali, rapporti, relazioni e segnalazioni della Polizia Municipale omissis); erronea affermazione della mancata prova del nesso causale tra cosa ed evento dannoso; decisione da parte del Giudice di primo grado su questioni tecniche senza essersi avvalso di consulenza d’ufficio e senza aver addotto proprie specifiche conoscenze personali in materia; mancata ammissione di prova testimoniale rilevante ed inerente la dinamica del sinistro”*: censurando la ricostruzione dell’accaduto da parte del Tribunale di Pistoia, che aveva errato nella valutazione delle risultanze istruttorie (ritenendo che non vi fossero stati testimoni diretti dell’accaduto, mentre invece vi erano stati) e disatteso i rilievi della Polizia Municipale intervenuta sul posto;

4) *“Impugnazione in punto di condanna alle spese e competenze del primo grado del giudizio. Motivi di appello: ingiustizia della condanna alla luce della concorrenza di gravi ed eccezionali ragioni”*: sussistendo i presupposti per l'integrale compensazione delle spese, anche nella prospettiva della reiezione delle domande in primo grado.

Gli appellanti chiedevano quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.

Radicatosi il contraddittorio, P. contestava le censure mosse dagli appellanti nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva l'integrale conferma.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 5.11.2020, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa nella camera di consiglio del 18.2.2021.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello si presenta fondato e deve, conseguentemente, essere accolto.

Per quanto rappresenti il terzo motivo di appello, presenta carattere preliminare la contestazione mossa dagli odierni appellanti alla decisione del giudice di prime cure secondo cui non sarebbe stata fornita la prova del nesso causale tra il sinistro e le condizioni del fondo stradale. Sostengono gli appellanti, sul punto, che le risultanze istruttorie disponibili in primo grado avrebbero dovuto indurre il giudice di prime cure a pervenire ad un giudizio positivo sulla sussistenza del nesso causale predetto, invece di ritenere che *“...alcun elemento di certezza in ordine alla dinamica dell'evento è ricavabile dalla posizione del corpo e del velocipede dopo la caduta per come rilevati dalla Polizia Municipale, unitamente alle tracce ematiche e a quelle del pneumatico della bicicletta ... . Ciò a maggior ragione se si considera che la stessa Polizia Municipale dà atto ... che le tracce ematiche sono state riscontrate a 2,10 metri dal termine del secondo rialzamento, non introducendo quindi alcun elemento certo dal quale poter inferire che la caduta è avvenuta in corrispondenza ed a causa della deformazione. Così come alcun elemento di certezza è introdotto dalla rilevazione di tracce di pneumatico in prossimità del primo rialzamento”*. Sul punto appare opportuno premettere, su un piano strettamente giuridico, come il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sia ormai da lungo tempo attestato nel senso di procedere ad una valutazione differenziata, nel settore penale e nel settore civile, del giudizio da operare in tema di valutazione del nesso causale, ritenendo che *“In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità*

*del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"..."* (così Cass. SS.UU. n. 576 dell'11.1.2008; nello stesso senso: Cass. SS.UU. n. 581 dell'11.1.2008; Cass. SS.UU. n. 582 dell'11.1.2008; Cass. SS.UU. n. 584 dell'11.1.2008; Cass. n. 10741 dell'11.5.2009; Cass. n. 16123 dell'8.7.2010; Cass. n. 15543 del 14.7.2011; Cass. n. 47 del 3.1.2017; Cass. n. 25112 del 24.10.2017; Cass. n. 29135 del 7.12.2017; Cass. n. 21008 del 23.8.2018; Cass. n. 23197 del 27.9.2018; Cass. n. 3487 del 6.2.2019; Cass. n. 7760 dell'8.4.2020). All'interno di tale approccio ermeneutico la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che *"Il nesso di causa è una costruzione logica, non un fatto materiale; pertanto l'affermazione dell'esistenza di quel nesso tra una condotta illecita ed un danno costituisce oggetto di un ragionamento logico-deduttivo, non di un accertamento fattuale. Ne consegue che, mentre rispetto a tale ragionamento non sono concepibili questioni di prova, ma solo di coerenza logica, debbono essere debitamente provati i fatti materiali sui quali il suddetto ragionamento si fonda. La prova di tali fatti può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici, dal momento che la legge non pone alcuna limitazione al riguardo"* (così Cass. 4024 del 20.2.2018, in motivazione, la quale ha quindi ulteriormente indicato che *"...(a) il nesso di causa tra una condotta illecita e un danno può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile; (b) la ragionevole probabilità che quella causa abbia provocato quel danno va intesa non in senso statistico, ma logico: cioè non in base a regole astratte, ma in base alle circostanze del caso concreto; (c) ciò vuol dire che anche in una causa statisticamente improbabile può ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre possibili cause fossero ancor più improbabili, e non siano concepibili altre possibili cause. Così, ad esempio, se il crollo d'un immobile potesse astrattamente essere ascritto solo a sette possibili cause, tra loro alternative, una delle quali probabile al 40%, e le altre sei al 10%, la prima dovrebbe ritenersi "causa" del crollo, a nulla rilevando che le sue probabilità statistiche di avveramento fossero inferiori al 50%, e quindi "improbabili" per la sola statistica. Questi principi sono stati, come accennato, ripetutamente affermati da questa Corte: innanzitutto dalle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008; Sez. U, Sentenza n. 581 del 11/01/2008; Sez. U, Sentenza n. 582 del 11/01/2008; Sez. U, Sentenza n. 584 del 11/01/2008); ed in seguito ribaditi e precisati da altre numerose decisioni (si vedano Sez. 3, Sentenza n. 11789 del 09/06/2016, per l'affermazione del principio secondo cui il nesso può dirsi sussistente in mancanza di altre "meno improbabili cause"; Sez. 3, Sentenza n. 3390 del 20/02/2015, per l'affermazione del principio della "probabilità relativa", ovvero da apprezzare con riferimento alla specificità del caso; e soprattutto Sez. 3, Sentenza n. 15991*

del 21/07/2011, per l'affermazione del principio secondo cui in tema di nesso di causa rileva la c.d. "probabilità relativa", non la probabilità statistica). Il corollario di quanto precede è che in presenza di più possibili e diverse concause di un medesimo fatto, nessuna delle quali appaia né del tutto inverosimile, né risulti con evidenza avere avuto efficacia esclusiva rispetto all'evento, è compito del giudice valutare quale di esse appaia "più probabile che non" rispetto alle altre nella determinazione dell'evento, e non già negare l'esistenza della prova del nesso causale, per il solo fatto che il danno sia teoricamente ascrivibile a varie alternative ipotesi (così già Sez. 3, Sentenza n. 23933 del 22/10/2013)", affermando infine il principio secondo cui "quando un evento dannoso sia teoricamente ascrivibile a più cause, solo alcune delle quali implicanti una responsabilità civile, il giudice non può rigettare la domanda di risarcimento per il solo fatto che le possibili cause siano più d'una, ma deve accertare in concreto quale, tra le varie possibili cause, appaia la più probabile. Tale giudizio va compiuto non in astratto ed in assoluto, ma in concreto e in relazione alla probabilità relativa che ciascuna ipotetica causa può avere rispetto alle altre").

Alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale predetto occorre quindi prendere in considerazione le risultanze fattuali che caratterizzano la vicenda in esame, tra le quali vengono in rilievo anzitutto quelle rilevate dal personale della Polizia Municipale *omissis* intervenuto al momento del sinistro (come da documentazione agli atti del procedimento penale *omissis*) ed in particolare quelle per cui:

- • sul luogo del fatto (allocato in via *omissis*, nei pressi del vivaio *omissis* a circa un metro di distanza dal relativo cancello di ingresso) era presente "un piccolo avvallamento ed un conseguente rialzamento", alto 5 cm, posto a circa 55 cm di distanza dal cordolo del marciapiede;
- • tale anomalia presentava 58 cm di lunghezza e 49 cm di larghezza;
- • la stessa era stata generata dal deterioramento dei conglomerati bituminosi in conseguenza del transito di veicoli pesanti, le cui ruote avevano provocato la depressione ed il rigonfiamento in oggetto;
- • non era presente *in loco* alcuna segnalazione del pericolo;
- • in data 15.9.2007 (un anno e due mesi prima del sinistro oggetto di causa) era avvenuta nel medesimo luogo la caduta di altro ciclista, ricondotta alla medesima anomalia del piano stradale sopra ricordata (come formalmente indicato dalla stessa Polizia Municipale *omissis* con nota *omissis* "...personale di questo comando di P.M. era intervenuto nel medesimo luogo per la caduta di altro ciclista avvenuta a causa del medesimo rialzamento...");
- • sul cordolo del marciapiede, in prossimità dell'anomalia in questione (ma dopo di essa nel senso di marcia della bicicletta), erano presenti due tracce nere curvilinee lasciate dal pneumatico posteriore della bicicletta stessa, la prima di lunghezza di m. 1,60 e la seconda di m. 1,65;

- le persone presenti al fatto (in particolare G.C. e C.L., sentiti dalla Polizia Municipale *omissis*) avevano riferito di aver fatto parte del gruppo di ciclisti in cui era presente anche il M.A.G. e che, nel contesto in esame, avevano sentito un rumore alle proprie spalle, si erano girati ed avevano visto una persona a terra, precisando che in quel momento il gruppo stava procedendo in “fila indiana” verso il margine destro della carreggiata e che la persona caduta era l’ultima della fila (come puntualizzato dal G.).

Nella propria annotazione di servizio il personale della Polizia Municipale intervenuto sul posto ha ricostruito la dinamica dell’accaduto indicando che “...dopo aver superato di circa 1 metro il cancello del vivaio *omissis*, posto oltre il margine est della carreggiata, probabilmente a causa di un rialzamento del manto stradale di dimensioni 58 cm di lunghezza, 49 cm di larghezza e altezza di circa 5 cm, il sig. M.A.G. perdeva il controllo del velocipede salendo sul cordolo del marciapiede adiacente il margine est della carreggiata, presumibilmente con la ruota posteriore che rimaneva abrasa nel copertoncino lato destro e scivolando a terra proseguiva per altri 14 metri verso nord dove è stata rinvenuta la traccia ematica, riportando lesioni”. Al riguardo deve ricordarsi che “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un’attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (cfr Cass. 20025 del 6.10.2016) e, in tale prospettiva, va quindi osservato come le valutazioni operate dalla Polizia Municipale predetta non possono considerarsi vincolanti in ordine al giudizio sul nesso causale da operarsi nella presente sede, ma lo sono in ordine alle circostanze di fatto oggetto di diretta percezione da parte del personale in questione. Così, sulla base delle circostanze predette deve ritenersi accertato (né, del resto, vi sono contestazioni sul punto) che la caduta del sig. M.A.G. è avvenuta in via *omissis*, a circa un metro di distanza (in direzione nord) dal cancello di ingresso al vivaio *omissis*, e che, alla stessa distanza di circa un metro (in direzione nord) da tale cancello era allocata una deformazione del manto stradale, lunga 58 cm, larga 49 cm ed alta 5 cm, a circa 55 cm di distanza dal marciapiede posto sul lato destro della carreggiata, rilevando come il gruppo di ciclisti di cui il M.A.G. faceva parte stava in quel momento transitando sul lato destro della carreggiata medesima. Le circostanze in questione sono tali da far ritenere ampiamente condivisibile la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dalla Polizia Municipale. In applicazione del criterio di matrice giurisprudenziale del “più probabile che non”, articolato dalla Corte di Cassazione nei termini sopra indicati, ritiene infatti il collegio che la caduta del sig. M.A.G.

sia più probabilmente da ascrivere alla presenza dell'anomalia in questione che non ad altre cause. In tal senso si pone soprattutto la contiguità spaziale tra l'area di caduta (in ordine alla quale nulla comporta lo "scarrocciamento" di 14 metri subito dal velocipede dopo la caduta) e la presenza della malformazione del manto stradale sopra descritta (peraltro non segnalata), connotata da dimensioni del tutto idonee a determinare una perdita di controllo del mezzo e la conseguente caduta a terra come, del resto, risulta puntualmente essere accaduto poco più di un anno prima del fatto qui in analisi. E, se il giudizio in questione non può assumere i connotati della certezza (o neppure quelli dell'alta probabilità, come postulato nella sentenza impugnata), ciò non è comunque di ostacolo alla positiva valutazione della sussistenza del nesso causale tra la caduta del sig. M.A.G. e la presenza della malformazione, dato che tale conclusione appare maggiormente probabile di altre (allo stato solo "possibili").

È dunque in quest'ottica che occorre procedere a valutare il primo motivo di impugnazione, con il quale gli odierni appellanti hanno censurato la valutazione del giudice di prime cure secondo cui non vi erano comunque margini per ravvisare la responsabilità di P. atteso che la CTU medico legale espletata in corso di causa "*...ha concluso per l'impossibilità di accertare se la caduta sia dipesa da mera accidentalità o insidia stradale ovvero sia stata la conseguenza di un episodio ictale, come eccepito dalla convenuta*". Ed infatti, una volta ritenuto (secondo il criterio di valutazione sopra descritto) sussistente il nesso causale nei termini sopra ricordati, e dunque la responsabilità dell'ente convenuto, la sussistenza di un fattore esimente da tale responsabilità (il "caso fortuito") avrebbe dovuto essere dimostrata dall'ente medesimo, sì che l'incertezza istruttoria sul punto non può che riverberarsi processualmente in danno di P. (che, in effetti, aveva ritualmente sollevato eccezione sul punto). Al riguardo, premesso che il consolidato assetto interpretativo della giurisprudenza di legittimità ritiene ormai sussumibile nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c. il profilo della responsabilità della Pubblica Amministrazione in ordine all'obbligo di custodia delle strade pubbliche (tra tante, cfr Cass. 6703 del 19.3.2018), si ricorda come nel delineare tale impianto interpretativo la Suprema Corte abbia precisato che "*I principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia, possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale*

tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811). La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata – che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta) – comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279)” (così Cass. n° 4476 del 24.2.2011; nello stesso senso Cass. 22898 del 13.12.2012; Cass. 18137 del 18.9.2015; Cass. 11526 dell'11.5.2017; Cass. 30775 del 22.12.2017; Cass. 27724 del 30.10.2018; Cass. 9315 del 3.4.2019). La stessa Suprema Corte ha ulteriormente puntualizzato che “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (così Cass. n° 4279 del 19.2.2008; nello stesso senso: Cass. 20427 del 25.7.2008; Cass. 23939 del 12.11.2009; Cass. 5910 dell'11.3.2011; Cass. 7125 del 21.3.2013). Alla stregua di siffatto orientamento giurisprudenziale ritiene il Collegio che non spettasse agli odierni appellanti (attori in prime cure) fornire la dimostrazione che il sinistro in questione non era stato causato da un *ictus* (che avesse attinto il sig. M.A.G. mentre stava transitando sul tratto di strada in questione). Agli odierni appellanti incombeva unicamente l'onere di dimostrare che il sinistro era avvenuto sul tratto stradale predetto per la presenza della malformazione del fondo stradale, mentre – una volta avuta tale dimostrazione – era

onere dell'amministrazione convenuta fornire la dimostrazione del caso fortuito (nei termini configurati dalla giurisprudenza sopra ricordata). Non può dunque condividersi l'assunto argomentativo del giudice di prime cure secondo cui l'incertezza probatoria in ordine alla valenza causale di un eventuale fenomeno ictale dovrebbe escludere comunque la responsabilità di P.. Era infatti onere specifico di quest'ultima dimostrare tale valenza e, nella perdurante incertezza al riguardo, l'eccezione va ritenuta infondata. Né la (solo) possibile sussistenza di un fenomeno ictale può andare ad incidere sulla stessa ravvisabilità del nesso di causa nei termini già in precedenza descritti. Si osserva, infatti, come la Corte di Cassazione abbia condivisibilmente ritenuto che *“In tema di responsabilità civile, la comparazione tra causa umana imputabile e causa naturale è esclusivamente funzionale a stabilire, in seno all'accertamento della causalità materiale, la valenza assorbente dell'una rispetto all'altra, sicché non può operarsi una riduzione proporzionale della responsabilità in ragione della minore gravità dell'apporto causale del danneggiante, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile”* (così Cass. n. 30922 del 22/12/2017). In tale prospettiva va quindi evidenziato come non sussistano elementi per ritenere che la causa naturale (l'ipotizzato *ictus*) possa ritenersi assorbente rispetto a quella umana (la presenza della malformazione), dal momento che, mentre quest'ultima risulta basata su circostanze fattuali suscettibili di essere posti a fondamento di un ragionamento presuntivo (quale meccanismo logico di integrazione della prova), la prima non risulta invece fondare su basi simili. La valorizzazione da parte del giudice di prime cure dell'incertezza probatoria in ordine alle cause del sinistro (nei termini sopra ricordati) risulta basata sulle risultanze emergenti dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio dimessa dal dott. P.B.. Quest'ultimo, peraltro, risulta aver dato dell'impossibilità di affermare *“...se la caduta fu provocata da pura accidentalità o insidia stradale od altro il cui accertamento attiene ad altrui competenza, o se, di contro, la caduta fu conseguenza di episodio ictale...”*, prendendo in considerazione l'ipotesi di un fenomeno ictale solo ed esclusivamente perché tale fenomeno era stato ipotizzato (come verosimile) *“...dai Neurochirurghi che lo ebbero avuto in cura presso la Clinica Neurochirurgica di Careggi...”*. Contrariamente a quanto indicato dal CTU, tuttavia, nel caso di specie non si è in presenza di un referto in senso tecnico da parte dei sanitari della predetta clinica, dal momento che l'ipotizzata presenza di un fenomeno ictale risulta emergere (solamente) dalle valutazioni effettuate *prima facie* dal personale del Pronto Soccorso e non dai neurochirurghi predetti, che si sono limitati a dare atto delle modalità di ingresso del paziente. Premesso che l'intervento chirurgico di tracheostomia con craniotomia cui venne sottoposto il sig. M.A.G. ebbe ad escludere la presenza di malformazioni vascolari (anch'esse peraltro oggetto di ipotizzata sussistenza al reparto di Pronto

Soccorso), deve infatti evidenziarsi come la prospettazione dell'esistenza di una causa diversa (rispetto alla malformazione del fondo stradale) per la caduta del sig. M.A.G. trae origine dall'ipotesi – dapprima – di un generico malore (“*ciclista caduto forse per un malore*”, come indicato nel referto *omissis* del Pronto Soccorso) per poi evolvere in quella di “*verosimile ictus cefalagico*” nel resoconto operato dal primario Dott. F. A. e dal Dott. S. R. che, tuttavia (ed al di là dell'incerta etimologia dell'espressione “cefalagico”), resta sempre e comunque la descrizione delle modalità dell'ingresso del M.A.G. all'Ospedale di Careggi, sulla scorta delle ipotesi formulate dal personale del Pronto Soccorso. In nessun referto della Clinica Neurochirurgica di Careggi risulta attestata la ravvisabilità di un fenomeno ictale che, dunque, rimane relegato al rango di mera ipotesi (di cui si sconoscono financo gli elementi fattuali che ne avevano consentito la formulazione) formulata dal personale del Pronto Soccorso al momento del ricovero del predetto sig. M.A.G.. Anche nell'ottica qui esposta, dunque, sulla scorta del principio del “più probabile che non” si ritiene che la sequenza causale che ha condotto alla caduta di quest'ultimo sia da ricondurre alla presenza della malformazione sul terreno e non all'ipotesi di un *ictus* (fatto meramente “possibile”, e non “probabile”, nei termini valorizzati dalla giurisprudenza in precedenza richiamata).

Dal momento poi che non è in contestazione, nella presente sede, il fatto che il decesso del sig. M.A.G. sia da ricondurre, nonostante il non breve lasso di tempo decorso tra sinistro (16.11.2008) e decesso 4.10.2013), alla caduta in questione (circostanza comunque ritenuta certa dal menzionato CTU dott. B.), deve conseguentemente ritenersi dimostrata la responsabilità di P. in relazione al decesso del sig. M.A.G., di talché la predetta amministrazione deve essere condannata all'integrale refusione del relativo danno nei confronti degli odierni appellanti. In tale ottica deve quindi ritenersi spettante agli odierni appellanti, anzitutto, il danno non patrimoniale subito in vita dal sig. M.A.G., *sub specie* di danno non patrimoniale in genere. A tale proposito occorre anzitutto prendere in considerazione la differenziazione tra le voci di danno rappresentate dal danno biologico terminale e dal c.d. “danno catastrofale” o “catastrofico” (o anche “tanatologico” o “da lucida agonia”) che, nell'esegesi recente della giurisprudenza di legittimità, viene ad essere declinata nel senso che “*In tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale*

della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (cfr Cass. 21837 del 30.8.2019, nella cui motivazione è dato apprezzare il tratto argomentativo secondo cui “Come questa Corte ha avuto già modo di sottolineare (v. Cass., 19/10/2016, n. 21060), all’esito della pronunzia Cass., Sez. Un., n. 15350 del 2015 per la configurabilità del c.d. danno tanatologico subito dalla vittima per la sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l’ineluttabile approssimarsi della propria fine (danno morale terminale o da lucida agonia o catastrofe o catastrofico: v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26772; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26773), assume rilievo il criterio dell’intensità della sofferenza provata (v. Cass., 20/8/2015, n. 16993; Cass., 8/4/2010, n. 8360; Cass., 23/2/2005, n. 3766; Cass., 1/12/2003, n. 18305; Cass., 19/10/2007, n. 21976; Cass., 24/5/2001, n. 7075; Cass., 6/10/1994, n. 8177; Cass., 14/6/1965, n. 1203. In tema di c.d. danno catastrofico v. Cass., 2/4/2001, n. 4783), a prescindere dall’apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima. Allorquando tra le lesioni colpose e la morte intercorra un “apprezzabile lasso di tempo” è viceversa risarcibile, e “per il tempo di permanenza in vita” (v. Cass., 16/5/2003, n. 7632), il danno biologico terminale (v. Cass., 28/8/2007, n. 18163). Diversamente dal danno morale terminale, il danno biologico terminale, quale pregiudizio della salute che anche se temporaneo è massimo nella sua entità ed intensità (v. Cass., 23/2/2004, n. 3549) in quanto conduce a morte un soggetto in un sia pure limitato ma apprezzabile lasso di tempo (v. Cass., 23/2/2005, n. 3766), è invero “sempre esistente”, per effetto della “percezione, anche non cosciente”, della gravissima lesione dell’integrità personale della vittima nella fase terminale della sua vita (v. Cass., 28/8/2007, n. 18163). Il c.d. danno tanatologico costituisce danno subito da colui che la vita perde, il diritto di credito al relativo risarcimento venendo dal medesimo acquisito in vita e trasmesso iure hereditatis (v. Cass., 23/2/2004, n. 3549; Cass., 1/2/2003, n. 18305; Cass., 16/6/2003, n. 9620; Cass., 14/3/2003, n. 3728; Cass., 2/4/2001, n. 4783; Cass., 10/2/1999, n. 1131; Cass., 29/9/1995, n. 10271”). Dunque, come ben evidenziato dalla Suprema Corte, il profilo fattuale ancorato alla sussistenza di un apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima è privo di rilievo ai fini della decisione in ordine alla ravvisabilità o meno (ed alla quantificazione) del predetto danno “catastrofico”, rappresentato dalla sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l’ineluttabile approssimarsi della propria fine, in relazione al quale assume rilievo il criterio dell’intensità della sofferenza provata. La sussistenza di un apprezzabile lasso di tempo tra lesioni e decesso, invece, viene in considerazione allorché si tratti di decidere sulla ravvisabilità o meno sulla sussistenza del danno biologico terminale (di cui non è peraltro questione nella presente causa, atteso il lungo periodo di tempo trascorso prima del decesso). Va anche osservato come il danno morale (il cui risarcimento è dovuto data la natura di illecito penale del fatto, in base al disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c.)

non possa essere oggetto di autonoma liquidazione, in forza di quanto ritenuto dalla Suprema Corte, secondo cui *“Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione”* (così già Cass. 26972 dell'11.11.2008). In tale prospettiva deve quindi procedersi alla liquidazione del danno biologico terminale subito in vita dal sig. M.A.G. facendo applicazione delle nuove (del 2018) tabelle di liquidazione seguite dal Tribunale di Milano (ritenute condivisibili, anche in aderenza all'orientamento espresso da Cass. 12408 del 7.6.2011, secondo cui *“Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono”*). Deve inoltre osservarsi che, avendo a riferimento la liquidazione del danno subito da soggetto non più in vita al momento della liquidazione, occorre conformarsi alla condivisibile impostazione interpretativa della Suprema Corte secondo cui *“Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi "iure hereditatis"; in questo caso, l'ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato soltanto all'inabilità temporanea, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte”* (così Cass. 3549 del 23.2.2004; nello stesso senso Cass. 9959 del 28.4.2006,

Cass. 15491 dell'8.7.2014, Cass. 23183 del 31.10.2014, Cass. 16592 del 20.6.2019). Ciò, peraltro, al netto del fatto che nel caso di specie il CTU dott. B. ha espressamente indicato che “*Il Sig. M.A.G. dal momento dell'evento de quo al momento del decesso...deve essere considerato ininterrottamente caratterizzato da ITT (Inabilità Temporanea Totale 100%)*”. In applicazione delle tabelle predette, ed avendo a riferimento il massimo importo suscettibile di essere riconosciuto per l'invalidità in questione (e cioè con il massimo aumento per la personalizzazione del danno, in ciò ricomprendendosi i profili liquidatori anche del danno morale), si ritiene di liquidare per il titolo in oggetto l'importo di € 147,00 al giorno, per un totale di *omissis*. Per quanto poi attiene al danno “catastrofale” ritiene invece il collegio che non possa essere riconosciuto alcun importo a titolo risarcitorio in capo al defunto M.A.G.. A tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che, alla stregua della CTU del Dott. B. in atti (non contestata sotto questo aspetto), risulta come il predetto sig. M.A.G. già all'arrivo al Pronto Soccorso fosse “*agitato e non più contattabile*”, per poi essere sottoposto ad intervento chirurgico (tracheostomia con craniotomia) e quindi “*...in stato di coma rimase comunque ricoverato fino al 24.12.2008*”: dopo le dimissioni dalla Clinica Neurologica il M.A.G. era stato inviato presso la RSA *omissis*, ivi rimanendo sino al decesso “*senza riprendere mai conoscenza*”. Tale situazione, in assenza di altri elementi, non consente di apprezzare la sussistenza di una reale ed effettiva capacità del sig. M.A.G. di avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine. La complessiva liquidazione del danno spettante *iure hereditario* agli odierni appellanti (e salve le ripartizioni interne in conformità con le rispettive quote ereditarie) è dunque pari ad *omissis*. Quanto invece al danno *iure proprio*, e sempre in applicazione delle tabelle di Milano (nella versione del 2018), tenuto conto sia dell'età del sig. M.A.G. al momento del sinistro (anni 74) e del decesso (anni 79), ma anche della profonda alterazione della vita familiare conseguente al particolare e drammatico *iter* clinico cui il sig. M.A.G. stesso è stato sottoposto dopo il sinistro (nei termini ora descritti), si ritiene di liquidare: *omissis*.

Per quanto poi concerne la domanda degli appellanti relativa alla liquidazione di interessi e rivalutazione (e rilevato che le somme sopra indicate sono liquidate al valore attuale della moneta) si ricorda come il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr già Cass. SS.UU. n. 1712 del 17.2.1995, e, tra le tante successive, Cass. n° 256 del 12.1.1999 e, da ultimo, Cass. 8766 del 10.4.2018) individui nella determinazione del tasso degli interessi una mera modalità di liquidazione del danno da lucro cessante per ritardato pagamento, cui il giudice può fare ricorso anche riconoscendo il tasso legale (con il solo limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme interamente rivalutate alla data dell'illecito) ed adottando come criterio base per il computo o le somme progressivamente rivalutate (previa loro devalutazione), o la somma integralmente rivalutata, ma a partire da epoca intermedia. In tale ottica questo collegio ritiene che,

adottata in via equitativa la misura degli interessi legali, tenuto conto dell'andamento dei tassi d'impiego del denaro nel periodo considerato e non essendovi prova di un danno diverso e maggiore, gli stessi, in conformità ai criteri della decisione ricordata, debbano essere computati di anno in anno sulla somma che esprime il danno all'epoca del sinistro, rivalutata di anno in anno a decorrere dalla predetta data in base all'indice elaborato dall'ISTAT per le famiglie degli operai ed impiegati dell'industria, sino alla data di pubblicazione della sentenza. Occorrerà pertanto svalutare le somme predette dalla data della pubblicazione della sentenza al 16.11.2008 in base al predetto indice ISTAT, e poi procedere alla rivalutazione di ciascuna somma di anno in anno da tale data a quella di pubblicazione della sentenza, al fine di calcolare annualmente gli interessi sulle somme via via rivalutate. Sulla somma finale liquidata in base ai predetti criteri saranno poi dovuti gli interessi legali (ex art. 1282 c.c.) dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.

In applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 3083/2017; Cass. 2274/2017; 11423/2016), le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico della parte appellata e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile "alto" con oggetto di particolare importanza, ex art. 21, comma 7, del D.M. citato) di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al predetto D.M., ma senza liquidazione per la fase istruttoria, per quanto concerne il presente grado di giudizio, non essendosi dato corso alla stessa.

#### **P.Q.M.**

la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da C., Ms. e Mc. avverso la sentenza *omissis* emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata *omissis*, in totale riforma della stessa, così provvede:

1) accoglie l'appello e per l'effetto condanna parte appellata P. a versare:

- *omissis* a C.;

- *omissis* a Ms.;

- *omissis* a Mc.;

- *omissis* a C., Ms. e Mc., salve le ripartizioni interne tra costoro in conformità alle quote di successione nei confronti del *de cuius* M.A.G.;

tutti tali importi sono da maggiorare degli interessi legali da calcolarsi annualmente sulle predette somme, previamente svalutate in base agli indice ISTAT per le famiglie degli impiegati ed operai dell'industria, dalla data della pubblicazione della sentenza al 16.11.2008, e rivalutate di anno in anno da tale data sino alla pubblicazione della presente sentenza, secondo le modalità indicate nella

motivazione e, infine, oltre agli interessi legali da calcolarsi sulle somme complessivamente così ottenute, dal momento della pubblicazione della sentenza sino a quello del saldo effettivo;

2) condanna parte appellata P. a rimborsare a parte appellante C., Ms. e Mc. le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, *omissis*

•

Così deciso nella camera di consiglio del 18.2.2021 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco CECCHI.

Il Consigliere relatore

Dott. Marco CECCHI

Il Presidente

Dott. Emanuele RIVIELLO

### **Nota**

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni